



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
GENOVA

ORDINANZA

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ORDINANZA DI "SICUREZZA BALNEARE 2026" PER IL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI GENOVA (ORD. n°40/2026)**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Genova:

- VISTA la propria ordinanza n° 40, in data 26 marzo 2026, recante la disciplina, per la stagione balneare 2026, degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti del mare, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza dell'Autorità marittima, direttamente connessi all'utilizzazione per finalità turistico-ricreative del mare e del demanio marittimo lungo il litorale dei comuni di Cogoleto, Arenzano, Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco e Camogli;
- VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi presso questa Capitaneria di porto in data 08.04.2026 su richiesta del S.I.B. – Area metropolitana di Genova e il successivo carteggio intercorso (nota assunta in ingresso al n.61170, in data 21.04.2026 e foglio prot. n.64732, in data 27.04.2026; nota assunta a prot. n.78037, in data 18.05.2026 e foglio prot. n.78351, in data 19.05.2026);
- VISTA la nota prot. n. 185225, in data 16.04.2026, assunta in ingresso a prot. n. 58059, in data 16.04.2026, dell'Assessorato regionale allo sviluppo economico, industria, *blue economy*, porti, logistica, commercio, artigianato, ricerca e innovazione tecnologica, programmazione fesr, cooperazione territoriale europea, caccia e pesca sportiva e il proprio foglio prot. n.61702, in data 22.04.2026;
- VISTA la nota assunta in ingresso a prot. n. 68547, in data 04.05.2026, del pres.te dell'associazione "*Spiaggia pescatori Cogoleto E. T. S.*" e il foglio prot. n.70809, in data 07.05.2026;

- VISTA la nota prot. n. 4347/2026, assunta in ingresso a prot. n. 71875, in data 08.05.2026 e la nota prot. n. 4843/2026, assunta in ingresso a prot. n. 80538, in data 21.05.2026, del Comune di Sori, recante richiesta di supporto istruttoria nell'ambito della trattazione delle istanze indirizzate alla predetta Civica amministrazione per il posizionamento di corridoi di lancio sull'arenile ricadente nel territorio comunale;
- VISTA la nota prot. n. 9953, in data 18.05.2026, del Comune di Cogoleto, assunta in ingresso a prot. n. 78431, in data 19.05.2026;
- VISTA la nota assunta in ingresso a prot. n. 77620, in data 18.05.2026, del presidente nazionale della F.I.P.I.A. (Federazione italiana pesca in apnea), afferente alla disciplina della pesca sportiva in apnea;
- RAVVISATA la necessità, alla luce delle richiamate interlocuzioni con alcune Civiche amministrazioni del circondario marittimo e/o utenti privati, di adottare disposizioni integrative e di coordinamento per la migliore e più efficace attuazione delle disposizioni di "sicurezza balneare" contenute nella propria ordinanza n. 40/2026, in data 26.03.2026, in vista, a distanza di due mesi dalla sua adozione, di un adeguato e bilanciato temperamento delle esigenze di sicurezza della balneazione e della navigazione da diporto con la fruizione turistico-ricreativa del demanio marittimo e degli specchi acquei del circondario marittimo di Genova;

ORDINA

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le previsioni contenute all'articolo 1, comma 1.1 della propria ordinanza n°40/2026 in premessa citata, relativamente al periodo minimo obbligatorio in cui i soggetti ivi indicati devono predisporre un servizio di assistenza e salvataggio, in attuazione dell'articolo 6 del d.l. 21.05.2025, n.73, convertito con modificazioni in legge 18.07.2025, n.105, trovano applicazione, rispetto alla possibilità di anticipare o posticipare l'inizio e la fine della "stagione balneare" conferita alle Regioni o agli enti locali, in coordinamento e combinato disposto con le disposizioni adottate dalla Regione Liguria – Direzione generale politiche abitative, territorio e demanio costiero con il D.D. n.2276, in data 24.03.2026, recante *"adeguamenti alla normativa statale delle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate"*.

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA

2.1 All'art. 6 della propria ordinanza n°40/2026 in premessa citata, dopo il comma 6.1, è aggiunto il seguente 6.1-bis:

“6.1-bis Limitatamente alla pesca non subacquea (per la pesca subacquea vedasi il successivo comma 6.2-bis) la stessa, fermi restando gli obblighi di cui al d.m. 6.12.2010 e s.m.i., è consentita nelle acque riservate alla balneazione anche dopo l'alba o prima del tramonto, esclusivamente in assenza di bagnanti, a condizione che ogni pratica ad essa connessa cessi nella fascia oraria compresa tra le 08:30 e le 19:30.

In relazione alle finalità di tutela della sicurezza balneare perseguite dalla presente ordinanza, inoltre, da moletti e scogliere (naturali o artificiali), anche in orario diurno, è consentita la sola pesca sportiva con canna o lenza purché non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca e comunque entro una distanza non inferiore a 50 mt dagli stessi. E' fatto obbligo al pescatore di utilizzare i detti attrezzi in direzione del mare aperto e non verso la linea di costa e, comunque, di rimuoverli in presenza o in caso di avvicinamento di bagnanti”.

2.2 All'art. 6 della predetta ordinanza, dopo il comma 6.2, è aggiunto il seguente 6.2-bis:

“6.2-bis Fermi restando i divieti e le previsioni di cui al Capo III - Sez. III del D.P.R. 02.10.1968, n° 1639 e s.m.i., la pesca sportiva subacquea è da intendersi vietata, entro i limiti di distanza dalla costa cui al comma 6.2, in presenza di bagnanti, restando comunque inteso che il subacqueo in immersione ha sempre l'obbligo di segnalare la propria presenza con il dispositivo galleggiante previsto ai sensi dell'art. 130 del predetto D.P.R. 1639/1968 e dell'art. 91 del D.M. 146 del 29.07.2008.”

ARTICOLO 3

CORRIDOI DI LANCIO

3.1 All'art. 9 della propria ordinanza n°40/2026 in premessa citata, dopo il comma 9.2, è aggiunto il 9.2-bis:

“9.2-bis Le previsioni di cui al precedente comma si intendono riferite anche ai concessionari delle aree di rimessaggio a terra per natanti da diporto”.

3.2 All'art. 9 della predetta ordinanza, dopo il comma 9.4, sono aggiunti i seguenti:

“9.4-bis Qualora non fosse possibile identificare e installare, anche in forma associata, un corridoio di lancio con le caratteristiche di cui al presente articolo, i divieti di cui al precedente comma 9.1 e dell'articolo 4.4 della presente ordinanza, con esclusivo riferimento ai natanti

da diporto di cui all'art.3, comma 1, lettera g) del d.lgs 171/2005 appartenenti alle associazioni/sodalizi nautici concessionari di aree di rimessaggio a terra, si applicano senza deroghe alla navigazione a motore e a vela, facendo salva la possibilità di navigare esclusivamente a remi, a lentissimo moto e al solo fine di atterrare o prendere il largo, con rotta diretta e senza arrecare alcuna situazione di potenziale pericolo per i bagnanti.

I predetti divieti trovano comunque applicazione, senza alcuna deroga, per le moto d'acqua e unità similari."

"9.4-ter Le previsioni di cui al presente articolo afferiscono unicamente alla sicurezza degli specchi acquei ricadenti nel circondario marittimo di Genova riservati alla balneazione ai sensi dell'art. 4 della presente ordinanza e lasciano impregiudicata la responsabilità dei Comuni rivieraschi e delle altre autorità competenti in ordine alla regolamentazione, oraria e di sicurezza, delle operazioni di alaggio e tiro a secco dei natanti sugli arenili demaniali e sugli scali di alaggio, nonché al rilascio delle concessioni demaniali marittime per l'occupazione di dette aree, anche ai fini del posizionamento, della gestione e certificazione dei dispositivi per l'alaggio/varo dei natanti che i concessionari siano autorizzati a impiegare."

ARTICOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

4.1 La presente ordinanza, che costituisce parte integrante dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 40/2026 del 26.03.2026, viene pubblicata a tutti gli effetti di legge sul sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto e deve essere esposta, nella versione consolidata, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari, di strutture destinate alla nautica da diporto e dei Comuni rivieraschi di questo Circondario marittimo, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

4.2 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "ordinanze", oltre al suo invio per la pubblicazione agli albi *on line* dei Comuni costieri del Circondario marittimo di Genova e la diffusione alle Forze di polizia ivi operanti, alle locali associazioni di categoria e agli organi di stampa.

Genova, (vedasi stringa di registrazione)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Ammiraglio ispettore (CP) Antonio RANIERI